

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 di data 11.01.1990

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE

Art. 1

MATERIA DISCIPLINATA

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, terzo comma, del D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, « Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni », disciplina l'uso del gonfalone comunale e dello stemma.

2. Disciplina inoltre i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio comunale.

Art. 2

STEMMA DEL COMUNE

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto: a) nella carta d'ufficio;

b) sugli inviti diramati dall'Amministrazione comunale;

c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune; d) sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;

e) sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali o di proprietà comunale adibiti ad uso pubblico;

f) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dalla Amministrazione comunale per ragioni di rappresentanza;

g) su automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.

Art: 3

ENTI ED ASSOCIAZIONI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio comunale che si siano resi benemeriti nei confronti della collettività locale per opere, servizi o manifestazioni.

2. Rientrano fra questi enti ed associazioni, tra l'altro:

a) le associazioni pro loco;

b) le aziende di cura e soggiorno;

c) il corpo volontario dei vigili del fuoco;

- d) le associazioni a carattere culturale, ricreativo e operativo;
- e) enti, istituti, associazioni o società a carattere cooperativo.

Art. 4

AZIENDE SPECIALI

1. Lo stemma comunale è concesso in uso, oltreché agli enti ed associazioni indicate all'articolo 3, alle aziende speciali costituite dal Comune o a quelle costituite in forma consorziale con la partecipazione del Comune.

Art. 5

MODALITA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA

1. Il legale rappresentante dell'ente o associazione che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale deve presentare domanda in carta legale al Comune accompagnata da una relazione illustrativa dell'esistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 3.

2. Spetta al Consiglio' comunale, su proposta del Sindaco o di Assessore all'uopo delegato, valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento e deliberare la concessione in uso dello stemma comunale.

3. Sia il provvedimento di concessione che quello con il quale la concessione medesima viene negata, debbono essere opportunamente motivati.

Art. 6

CONCESSIONE IN USO

1. Il Sindaco provvede a notificare all'ente, associazione, istituto o società richiedente, copia del provvedimento deliberativo di concessione in uso dello stemma comunale ed avvenuta esecutività del provvedimento medesimo.

2. L'atto di concessione detta alcune disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'ente, istituto, associazione o società concessionaria anche in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 2.

Art. 7

MODALITA D'USO

1. Lo stemma comunale potrà essere utilizzato dall'ente, associazione, istituto o società che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione ufficiale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale del Comune, così come risulta dalla raccolta ufficiale degli stemmi dei Comuni della Regione Trentino -Alto Adige di cui all'articolo 4, ultimo comma, dei D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L.

Art. 8

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, il Consiglio comunale revoca la stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 5, terzo comma, del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L.

Art. 9

GONFALONE DEL COMUNE - USO

1. Il gonfalone del Comune deve essere esposto, accompagnato sempre dalla bandiera nazionale al posto d'onore, all'esterno della sede comunale, nelle seguenti circostanze:

- a) nelle ricorrenze previste dagli artt. 3 e 4 della legge 27 marzo 1949, n. 260;
- b) nelle circostanze indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del II comma dell'art. 4 della legge 25 dicembre 1925, n. 2264;
- c) nei giorni di riunione del Consiglio comunale.

2. Il gonfalone comunale può essere presente solo a manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di carattere nazionale, regionale o provinciale ed alle manifestazioni comunali di notevole rilevanza.

3. In occasione di tali cerimonie o manifestazioni e salva la precedenza per la bandiera nazionale e del gonfalone della Regione Trentino-Alto Adige e di quello della Provincia Autonoma di Trento, il gonfalone comunale avrà sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni: vessilli degli enti locali e delle associazioni della Regione, tranne quelli insigniti di medaglia d'oro.

4. Il gonfalone comunale viene retto da un valletto o vigile urbano e scortato da due vigili urbani in uniforme.

Art. 10

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia contenute dalle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni e relativo regolamento di esecuzione, nonché le particolari disposizioni contenute nella circolare 26 dicembre 1950, n. 92019/12840-16 del Presidente del Consiglio dei Ministri.